



Ministero della Salute

IL SEGRETARIO GENERALE SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

CONSIDERATO che a decorrere dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19).

RILEVATO che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

RILEVATO che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

VISTE le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

VISTO che il comma 2 della citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata Ordinanza del 3 febbraio 2020n. 630, è stato nominato "Soggetto attuatore" per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett.a) dell'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del 3 febbraio 2020n. 630;

VISTO che la rapida evoluzione del quadro emergenziale dell'epidemia derivante da nuovo coronavirus (Covid-2019) ha comportato un aumento esponenziale delle chiamate, da parte dei cittadini, al numero di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute;

RILEVATA la necessità di potenziare detto servizio per assicurare una risposta adeguata all'attuale straordinario numero di chiamate al numero di pubblica utilità;

VISTO l'appunto del 26 febbraio 2020 con il quale la Direzione generale de personale, dell'organizzazione e del bilancio ha rappresentato all' On. Le sig. Ministro la necessità di potenziare il Servizio di risposta del numero di pubblica utilità 1500, attraverso l'affidamento di un servizio di *call center* di I livello in *outsourcing*;

CONDIDERATO che, con il suindicato appunto, il sig. Ministro ha autorizzato alla medesima data del 26 febbraio 2020 l'affidamento del servizio di cui trattasi con decorrenza immediata, al fine di attivare lo stesso entro le 48 ore successive, nelle more dell'adozione da parte del Commissario all'emergenza di una nuova apposita ordinanza;

CONSIDERATO che la predetta Direzione generale ha esperito l'indagine di mercato ad esito della quale l'unico operatore in grado di fornire il servizio richiesto, sia sotto il profilo quantitativo delle postazioni da attivare che sotto il profilo dei tempi di attivazione delle medesime postazioni, è risultato essere Almaviva Contact S.p.A., come indicato nel citato appunto del 26 febbraio;

VISTO l'articolo 32 del codice dei contratti ed, in particolare, il comma 13, il quale stabilisce che "l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8";

VISTO il comma 8 dell'articolo 32 del codice, ai sensi del quale è ammessa l'esecuzione d'urgenza del contratto nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili quali, tra l'altro, situazioni di pericolo "per l'igiene e la salute pubblica" e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un "grave danno all'interesse pubblico";

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art. 32, comma 8, del codice dei contratti, sono state effettuate da parte della suddetta Almviva Contact S.p.A., a decorrere dal 28 febbraio 2020, prestazioni d'urgenza connesse all'attivazione del predetto servizio di pubblica utilità 1500, autorizzate con il citato appunto del 26 febbraio 2020;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 n. 638 e del 25 febbraio 2020, n. 639, che modificano l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell'8 marzo 2020 n. 645, con la quale il soggetto attuatore del Ministero della salute "è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 – numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-19, un servizio di *contact center* di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi";

CONSIDERATO che il Segretario generale, quale "Soggetto attuatore", per l'espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020, al n. 72, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giuseppe Ruocco;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 14 settembre 2017, al n. 1999, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute al dott. Giuseppe Celotto;

VISTO il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del 10 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2019 al n. 3253, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 5 della predetta Direzione generale al dott. Alberto Zamparese;

CONSIDERATA l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dall'insorgenza di rischi per la salute pubblica e privata, connessi ad agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente "Codice dei contratti pubblici";

RITENUTO necessario avvalersi, come previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020 e successive modifiche, delle deroghe a talune disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento della procedura di acquisto del servizio di *contact center* di primo livello, per il potenziamento del Servizio di risposta al numero di pubblica utilità 1500, composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 5 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, come modificata dall'Ordinanza n.638/2020, la quale prevede che ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, il Soggetto attuatore, provvede "con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lett. c), in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del

decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti gli operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture”;

VISTO l'art.63 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti pubblici che prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;

VISTO l'art. 163, concernente le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, ed, in particolare i commi 3, 7 e 9;

VISTO l'articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

Art.1 –Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto nei provvedimenti citati in premessa, di stipulare specifico contratto con la società Almviva S.p.A. per il servizio di *contact center* di primo livello, ai fini del potenziamento del Servizio di risposta al numero di pubblica utilità 1500, composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche, anche in deroga al comma 6 del medesimo articolo. Detto contratto dovrà prevedere il riconoscimento delle prestazioni d'urgenza effettuate, ai sensi dell'art.32, comma 8, del codice dei contratti, a decorrere dalla data del 28 febbraio 2020.

Art. 2 -Alla procedura di affidamento di cui all'art. 1 si applicano le deroghe di cui all'art.3, commi 3 e 5 dell' OCDPC n. 630/2020, come modificata dall' Ordinanza n.638/2020. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento, si applica quanto previsto dall'art. 163, comma 7 del Codice dei Contratti; ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni si applicano i commi 3 e 9 del medesimo art. 163.

Art. 3 –L'importo di spesa previsto è pari euro 5.400.000,00 compresa di IVA. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, graveranno sulle risorse stanziato per l'emergenza in atto utilizzando la contabilità speciale n. 6183, di cui all'Ordinanza n.635/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 4 – Di provvedere alla stipula del relativo contratto, in deroga all'art. 32 comma 9 del codice dei contratti, secondo quanto consentito all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, senza attendere il termine dilatorio e dandone immediata esecuzione.

Art. 5 –Di delegare il dott. Giuseppe Celotto, Direttore della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio – alla stipula del relativo contratto.

Art. 6- Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, il dott. Alberto Zamparese – Direttore dell'Ufficio 5 “Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.

Roma, 11 marzo 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE
***F.to Dott. Giuseppe RUOCCO**

*” firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lvo n.39/1993”

*